

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 27 MARZO 1969

(6<sup>a</sup> seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente RUSSO

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Discussione e approvazione degli articoli, con modificazioni:

« Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario » (562) (Approvato dalla Camera dei deputati) (1):

PRESIDENTE . . .	93, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107
BLOISE, <i>relatore</i> . . . . .	107
CARRARO . . . . .	101
CODIGNOLA . . . . .	95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106
DONATI . . . . .	96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104
LIMONI . . . . .	103, 104
PIOVANO . . . . .	99, 103
ROMANO . . . . .	94, 97, 103

(1) Vedi coordinamento del disegno di legge in Resoconto stenografico della 7<sup>a</sup> seduta (28 marzo 1969).

La seduta ha inizio alle ore 9,10.

Sono presenti i senatori: Arnone, Baldini, Bloise, Bonazzola Ruhl Valeria, Carraro, Castellaccio, Codignola, De Zan, Donati, Fallucci Franca, Farneti Ariella, La Rosa, Limo-

ni, Papa, Piovano, Premoli, Renda, Romano, Russo, Sotgiu, Verrastro e Zaccari.

Z A C C A R I , *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione, con modificazioni, degli articoli del disegno di legge:**  
« Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario » (562) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Come i colleghi sanno, questo disegno di legge, inizialmente, era stato assegnato a questa Commissione in sede referente. Nella seduta di ieri si è svolto l'esame in tale sede; a conclusione della discussione il relatore Bloise aveva proposto, e la Commissione all'unanimità e con l'assenso del rap-

presentante del Governo ha accolto, di richiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede redigente. Contemporaneamente, su proposta del senatore Piovano, fu stabilito di affidare ad una Sottocommissione l'esame degli eventuali emendamenti. Tale Sottocommissione, composta dal relatore Bloise e dai senatori Antonicelli, Codignola, Dinaro, Germanò, Limoni, Pellicanò, Piovano e Romano, si è riunita nel pomeriggio di ieri, con la partecipazione del sottosegretario per la pubblica istruzione Rosati, ed ha elaborato una serie di proposte che in numerosi articoli modificano il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

**R O M A N O .** Abbiamo partecipato ai lavori della Sottocommissione e prendiamo atto che il testo del disegno di legge è stato notevolmente migliorato sulla base degli emendamenti proposti dal senatore Codignola; tuttavia, per i motivi illustrati ieri mattina nel corso dell'esame in sede referente, a nome dei senatori comunisti dichiaro che manteniamo le riserve manifestate sul provvedimento, il quale — ripeto — pur notevolmente migliorato (lo riconosciamo con soddisfazione) non elimina, malgrado tutto, le cause che impediscono l'attribuzione delle borse di studio a tutti i capaci e meritevoli, così come prevede la Costituzione.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione entro il mese di marzo di ogni anno, sulla base del numero degli studenti iscritti, in regolare corso di studi, a ciascuna università o istituto di istruzione universitaria, suddivisi tra studenti residenti nella sede dell'ateneo e studenti provenienti da altri comuni, ripartisce per ogni singola sede il fondo destinato dal piano quinquennale della scuola all'assegno di studio universitario per l'anno accademico successivo.

Il consiglio di amministrazione di ciascuna università o di istituto di istruzione universitaria, sentito il consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, provvede alla ripartizione della somma assegnata tra le facoltà ed i singoli corsi di laurea in proporzione al numero degli studenti regolarmente iscritti a ciascun anno di corso.

La Sottocommissione propone di sostituire il secondo comma con i seguenti due commi:

« Il consiglio di amministrazione di ciascuna università o di istituto di istruzione universitaria, sentito il consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, provvede, entro il 31 maggio, alla ripartizione della somma assegnata tra le facoltà per i singoli corsi di laurea in proporzione al numero degli studenti regolarmente iscritti a ciascun anno di corso.

Le somme stanziare sono versate alle singole università in due semestralità, la prima entro il 31 ottobre e la seconda entro il 31 gennaio ».

Li metto ai voti.

*(Sono approvati).*

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con la modifica testè approvata.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

L'attribuzione degli assegni, entro il limite della somma a disposizione di ciascuna facoltà, è effettuata in base a concorso per ogni anno di corso, al quale possono partecipare gli studenti aventi i seguenti requisiti:

a) appartengano a famiglia il cui reddito complessivo netto non superi le lire 1.200.000 annue aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico oltre il primo. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni, sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri;

b) abbiano superato gli esami di maturità o di abilitazione;

ovvero abbiano superato entro il 31 agosto almeno due degli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico precedente a quello cui si riferisce il concorso (o un solo esame, qualora il piano di studi non ne preveda più di due), se si iscrivano al secondo anno;

ovvero abbiano completato entro la stessa data del 31 agosto tutti gli esami previsti dai piani di studi degli anni precedenti ed almeno due di quelli previsti dal piano di studi per l'anno anteriore a quello cui si riferisce il concorso (o un solo esame, qualora il piano di studi non ne preveda più di due), se trattasi di studenti che si iscrivono ad anni successivi al secondo.

La graduatoria del concorso è effettuata:

1) per gli studenti che si iscrivano al primo anno di corso in base alla media, calcolata fino al millesimo, dei voti riportati negli esami di maturità o di abilitazione;

2) per gli studenti che si iscrivano al secondo anno di corso in base alla media, calcolata fino al millesimo, dei voti riportati in almeno due esami o in uno solo, qualora gli esami prescritti per l'anno siano soltanto due;

3) per gli studenti che si iscrivano ad anni di corsi successivi al secondo, in base alla media, calcolata fino al millesimo, dei voti riportati negli esami superati, a partire dal 1° ottobre dell'anno accademico antecedente all'ultimo frequentato, a completamento del piano di studi dell'anno stesso nonchè in almeno due esami, o in uno solo qualora gli esami prescritti per l'anno siano soltanto due, previsti dal piano di studio per l'anno accademico anteriore a quello cui si riferisce il concorso.

Ai fini del concorso, qualora lo studente abbia superato esami in numero superiore a quello richiesto, sono considerati nel computo della media soltanto i risultati migliori.

A parità di merito l'assegno va conferito allo studente appartenente a famiglia più numerosa e, subordinatamente, allo studente più anziano di età.

Le graduatorie sono approvate dal preside della facoltà.

La Sottocommissione propone di sostituire tale articolo con due nuovi articoli, 2 e 2-bis.

Do lettura dell'articolo 2:

#### Art. 2.

Entro il limite della somma a disposizione di ciascuna facoltà, gli assegni vengono conferiti secondo i criteri e nell'ordine stabiliti come segue:

1) attribuzione secondo le modalità disposte dalla legge 14 febbraio 1963, n. 80; l'ammontare di tali assegni verrà maggiorato in base alla nuova misura fissata nell'articolo 3 della presente legge, sempre nei limiti delle condizioni economiche previste nella predetta legge 14 febbraio 1963, n. 80, e semprechè gli assegnatari siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2-bis;

2) attribuzione agli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo netto non sia superiore a quello esente dall'imposta complementare;

3) attribuzione delle somme eventualmente non utilizzate in base ai precedenti punti 1) e 2), agli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo netto non superi le lire 1.200.000 annue, ovvero le lire 1.500.000 nel caso di redditi di lavoro dipendente, rispettivamente aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico dopo il primo.

Ai fini dei precedenti numeri 1) e 2), sono considerati a carico i figli maggiorenni sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri. Sono altresì considerati appartenenti alla famiglia di provenienza, fino al raggiungimento della medesima età, gli studenti coniugati che si trovino nelle predette condizioni economiche.

C O D I G N O L A . Nel testo dell'articolo 2 proposto dalla Sottocommissione, andrebbero meglio chiariti due punti.

Per quanto riguarda il numero 1) del primo comma preciso che esso vuole intendere che hanno precedenza assoluta coloro che già dispongono di borse di studio secondo la vecchia legge. Questo, però, non risulta chiaro dal testo così come è formulato. Bisognerebbe dire che si tratta di continuità nell'attribuzione di borse già esistenti.

All'ultimo comma, inoltre, non vedo perchè non ci si riferisca anche al punto 3) e perchè ci sia un rinvio al punto 1): la questione relativa ai figli a carico ancorchè maggiorenni o coniugati si riferisce al numero 3) e non al n. 1). Bisognerà quindi modificare la dizione come segue: « Ai fini dei precedenti numeri 2) e 3) ».

**D O N A T I .** Quanto alla prima osservazione, basterebbe dire, al punto 1): « conferma degli assegni agli studenti che già fruiscono delle borse di studio a norma della legge 14 febbraio 1963, n. 80 ». Sono d'accordo poi sulla seconda osservazione.

**C O D I G N O L A .** Sul numero 1), non v'è dubbio che il riferimento alla vecchia legge va messo subito dopo il punto e virgola.

Quindi il testo dovrebbe essere così modificato nella prima parte: « 1) conferma degli assegni agli studenti che ne hanno già fruito nel precedente anno accademico; ».

Il testo al nostro esame, poi, prosegue così: « secondo le modalità disposte dalla legge 14 febbraio 1963, n. 80 ». Il principio generale è, tuttavia, che chi ha fruito delle borse di studio un anno, beneficia di queste borse anche l'anno successivo, sempre che abbia sostenuto quei determinati esami.

**D O N A T I .** Infatti: la priorità massima deve essere data a coloro che hanno già fruito degli assegni nell'anno precedente; questi debbono averla anche nell'anno in corso, purchè siano rispettate quelle determinate condizioni.

**C O D I G N O L A .** Quindi il punto 1) dovrebbe essere così modificato:

« 1) conferma degli assegni agli studenti che ne hanno già fruito nel precedente an-

no accademico; per quelli ai quali l'assegno sia stato disposto in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, il relativo ammontare verrà maggiorato in base alla nuova misura fissata nel successivo articolo 3, sempre nei limiti delle condizioni economiche previste dalla predetta legge e purchè gli assegnatari siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2-bis ».

Ancora un'osservazione: nel primo comma sembrerebbe opportuno precisare, dopo le parole: « gli assegni vengono conferiti », che essi vengono assegnati « su domanda degli interessati ». Queste parole vanno dunque inserite nel punto indicato.

**D O N A T I .** D'accordo.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo della Sottocommissione, il quale, con gli emendamenti testè concordati al punto 1) del primo comma ed all'ultimo comma, risulta così formulato:

#### Art. 2.

Entro il limite della somma a disposizione di ciascuna facoltà, gli assegni vengono conferiti su domanda degli interessati, con i criteri e nell'ordine stabiliti come segue:

1) conferma degli assegni agli studenti che ne hanno già fruito nel precedente anno accademico; per quelli ai quali l'assegno sia stato disposto in base alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, il relativo ammontare verrà maggiorato in base alla nuova misura fissata nel successivo articolo 3, sempre nei limiti delle condizioni economiche previste dalla predetta legge e purchè gli assegnatari siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2-bis;

2) attribuzione agli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo netto non sia superiore a quello esente dall'imposta complementare;

3) attribuzione delle somme eventualmente non utilizzate in base ai precedenti punti 1) e 2), agli studenti appartenenti a

famiglie il cui reddito complessivo netto non superi le lire 1.200.000 annue, ovvero le lire 1.500.000 nel caso di redditi di lavoro dipendente, rispettivamente aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico dopo il primo.

Ai fini dei precedenti numeri 2) e 3), sono considerati a carico i figli maggiorenni sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri. Sono altresì considerati appartenenti alla famiglia di provenienza, fino al raggiungimento della medesima età, gli studenti coniugati che si trovino nelle predette condizioni economiche.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 2-bis, proposto dalla Sottocommissione, del quale do lettura:

#### Art. 2-bis.

Fruiscono degli assegni di cui alla presente legge gli studenti che:

abbiano superato gli esami di maturità o di abilitazione;

ovvero abbiano superato, entro la sessione estiva, almeno due degli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico precedente a quello cui si riferisce il concorso, o un solo esame, qualora il piano di studi non ne preveda più di due, se si iscrivono al secondo anno;

ovvero abbiano completato entro la stessa sessione estiva tutti gli esami previsti dai piani di studi degli anni precedenti ed almeno due di quelli previsti dal piano di studi per l'anno anteriore a quello cui si riferisce il concorso, o un solo esame qualora il piano di studi non ne preveda più di due, se trattasi di studenti che si iscrivono ad anni successivi al secondo.

Qualora gli assegni disponibili siano esauriti con i conferimenti a studenti che si trovino nelle condizioni previste dal punto 2) del precedente articolo, ne sarà pubblicato l'elenco. In caso diverso sarà compilata e

pubblicata una graduatoria sulla base delle seguenti disposizioni:

1) per gli studenti che si iscrivano al primo anno di corso, in base alla media calcolata fino al millesimo, dei voti riportati negli esami di maturità o di abilitazione;

2) per gli studenti dei corsi successivi al primo, sulla base della media, calcolata sino al millesimo, dei voti riportati dal candidato negli esami richiesti per la partecipazione al concorso.

Con le stesse modalità si procede anche per gli assegni di cui al punto 3) del precedente articolo.

Ai fini delle graduatorie, qualora lo studente abbia superato esami in numero superiore a quello richiesto, sono considerati nel computo della media soltanto i risultati migliori.

A parità di merito l'assegno va conferito allo studente più anziano di età o con famiglia propria, nelle ipotesi considerate dal punto 2) del precedente articolo 2, ed allo studente appartenente alla famiglia con minor reddito, nell'ipotesi prevista dal numero 3) dello stesso articolo.

Le graduatorie sono approvate dal preside della facoltà.

**R O M A N O .** Propongo una modifica di carattere formale. Al secondo capoverso, là dove si dice: « Qualora gli assegni disponibili siano esauriti con i conferimenti a studenti che si trovino nelle condizioni previste dal punto 2) del precedente articolo, ne sarà pubblicato l'elenco », bisognerebbe sostituire queste ultime parole con le seguenti: « sarà pubblicato l'elenco di coloro che ne abbiano beneficiato ».

**D O N A T I .** L'elenco di cui si tratta si pubblica nel caso in cui tutti coloro che si trovano in queste condizioni abbiano fruito dell'assegno: se infatti ne ha fruito solo una parte degli aventi titolo, bisogna invece formare e pubblicare la graduatoria.

**C O D I G N O L A .** E questo è precisato.

**D O N A T I .** Forse non è chiaro. Così come è formulato il comma, sembra che l'elenco venga pubblicato per effetto dell'esaurimento dei fondi. L'elenco va invece pubblicato dopo che gli aventi diritto sono stati soddisfatti.

**C O D I G N O L A .** Con un'ulteriore integrazione, relativa al rinvio al punto 1) dell'articolo precedente, potremmo dire: « Quando gli assegni disponibili siano stati conferiti a tutti gli aspiranti che si trovano nelle condizioni previste dal punto 2) del precedente articolo, sarà pubblicato un elenco di coloro che abbiano fruito del predetto conferimento. In caso diverso sarà compilata e pubblicata una graduatoria sulla base delle seguenti disposizioni ».

Faccio inoltre notare che nell'articolo 2-bis, primo comma, capoversi secondo e terzo, si parla di un « concorso » cui, in precedenza, non si è fatto alcun cenno.

**D O N A T I .** In effetti si tratta, nei capoversi da lei citati, di una graduatoria basata sul merito.

**C O D I G N O L A .** Ritengo, tuttavia, che non si possa parlare tutto a un tratto di « concorso », senza averne fatto cenno in precedenza; per questa ragione sarebbe forse più opportuno parlare di « domanda ». Gli assegni di cui alla presente legge, cioè, dovrebbero essere conferiti su domanda degli interessati.

Inoltre, proporrei che, per la presentazione di detta domanda, fosse stabilito un termine.

**D O N A T I .** I termini per le domande li stabiliscono le università tramite un apposito regolamento; non possiamo entrare noi nel merito di queste modalità.

**P R E S I D E N T E .** Riassumo le proposte fin qui fatte: al primo comma dell'articolo 2-bis bisognerebbe sostituire, nei capoversi secondo e terzo, le parole il « concorso » con le altre « la domanda »; il secondo comma, invece, andrebbe così modificato: « Quando gli assegni disponibili siano stati con-

feriti a tutti gli aspiranti che si trovano nelle condizioni previste dal punto 2) del precedente articolo sarà pubblicato un elenco di coloro che abbiano fruito del predetto conferimento ».

Faccio presente, però, che il punto 1) del secondo comma dovrebbe essere modificato tenendo conto anche della norma di cui all'articolo 8 che stabilisce:

« La graduatoria di cui al n. 1) del secondo comma dell'articolo 2 dovrà essere effettuata rapportando la valutazione, effettuata in millesimi per la maturità o l'abilitazione conseguita fino all'anno scolastico 1967-68 compreso, a quella effettuata in sessantesimi per la maturità conseguita negli anni scolastici successivi ».

**D O N A T I .** Mi pare che in sede di Sottocommissione, ieri sera, si fosse trovata una formulazione più semplice del punto 1) dell'articolo in esame che diceva: « 1) per gli studenti che si iscrivono al primo anno di corso in base alla valutazione calcolata fino al millesimo riportata negli esami di maturità e di abilitazione ».

Con questa dizione, infatti, comprendiamo qualsiasi tipo di valutazione e stabiliamo una norma valevole per sempre, senza far dipendere la effettiva applicabilità della norma dalla permanenza o meno di un dato criterio di votazione. L'articolo 8, dopo questa modifica, non avrebbe più alcun senso: la valutazione sarebbe in ogni caso riportata ad un punteggio calcolato in millesimi. Questo sistema appare tanto più funzionale se si pensa che studenti che provengono da altri istituti (da quelli tecnici, ad esempio), hanno una valutazione in novantesimi, altri una graduazione ancora diversa, mentre quelli che avranno sostenuto il nuovo tipo di esami l'avranno in sessantesimi.

Inoltre, al punto 2) del secondo comma farei punto dopo la parola « richiedi » o, tutt'al più, aggiungerei le parole « a norma del primo comma del presente articolo ».

**C O D I G N O L A .** Nel penultimo comma, c'è un punto che non mi convince e precisamente là dove si dice: « A parità di me-

rito l'assegno va conferito allo studente più anziano di età o con famiglia propria ». Sono due criteri diversi: l'attuale formulazione potrebbe determinare una situazione di confusione. Diciamo: « con famiglia propria »; penso che sia sufficiente.

**P I O V A N O .** Il criterio della famiglia, certo, è più valido di quello dell'età.

**P R E S I D E N T E .** Possiamo adottare la formula usata nel testo precedente, cioè: « e subordinatamente allo studente più anziano ».

**D O N A T I .** Il che significa che nel caso in cui, a parità di merito, vi siano due studenti che non abbiano famiglia propria, l'assegno va conferito allo studente più anziano di età.

**P I O V A N O .** Si dovrebbe stabilire che l'assegno sarà conferito « nell'ipotesi considerata dal punto 2) del precedente articolo, anzitutto allo studente con famiglia propria e, successivamente, al più anziano di età; e, nell'ipotesi prevista dal punto 3) del predetto articolo, allo studente appartenente alla famiglia con minor reddito ».

**C O D I G N O L A .** D'accordo.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2-bis proposto dalla Sottocommissione, il cui testo, con le modifiche concordate nel corso del dibattito, risulta così formulato:

**Art. 2-bis.**

Hanno titolo per fruire degli assegni di cui alla presente legge gli studenti che:

abbiano superato gli esami di maturità o di abilitazione;

ovvero, se si iscrivono al secondo anno, abbiano superato, entro la sessione estiva, almeno due degli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico precedente

a quello cui si riferisce la domanda, o un solo esame, qualora il piano di studi non ne preveda più di due;

ovvero, se trattasi di studenti che si iscrivono ad anni successivi al secondo, abbiano completato entro la stessa sessione estiva tutti gli esami previsti dai piani di studi degli anni precedenti ed almeno due di quelli previsti dal piano di studi per l'anno anteriore a quello cui si riferisce la domanda, o un solo esame qualora il piano di studi non ne preveda più di due.

Qualora gli assegni disponibili siano stati conferiti a tutti gli aspiranti che si trovano nelle condizioni previste dal punto 2) del precedente articolo, sarà pubblicato un elenco di coloro che abbiano fruito del predetto conferimento. In caso diverso sarà compilata e pubblicata una graduatoria sulla base delle seguenti disposizioni:

1) per gli studenti che si iscrivano al primo anno di corso, in base alla valutazione, calcolata fino al millesimo, riportata negli esami di maturità o di abilitazione;

2) per gli studenti dei corsi successivi al primo, sulla base della media, calcolata sino al millesimo, dei voti riportati dal candidato negli esami richiesti a norma del primo comma del presente articolo.

Con le stesse modalità si procede anche per gli assegni di cui al punto 3) del precedente articolo 2.

Ai fini della graduatoria, qualora lo studente abbia superato esami in numero superiore a quello richiesto, sono considerati nel computo della media soltanto i risultati migliori.

A parità di merito l'assegno è conferito, nell'ipotesi considerata dal punto 2) del precedente articolo, anzitutto allo studente con famiglia propria e, successivamente, al più anziano di età; e, nell'ipotesi prevista dal punto 3) del predetto articolo, allo studente appartenente alla famiglia con minore reddito.

Le graduatorie sono approvate dal preside della facoltà.

(È approvato).

## Art. 3.

Le misure dell'assegno di studio stabilite dall'articolo 1, terzo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 80, in lire 200.000 e lire 360.000 sono elevate rispettivamente a lire 250.000 e lire 500.000. Tali somme saranno corrisposte in due rate semestrali anticipate.

La Sottocommissione propone di sostituire l'articolo 3 con il seguente:

## Art. 3.

Le misure dell'assegno di studio stabilite dall'articolo 1, terzo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 80, in lire 200.000 e lire 360.000, sono elevate rispettivamente a lire 250.000 e lire 500 mila.

Tali somme saranno corrisposte in due rate semestrali anticipate, da assegnare, per gli anni successivi al primo, rispettivamente entro il 30 novembre ed entro il 30 aprile. Per il primo anno di corso la prima rata sarà corrisposta all'anzidetta scadenza, mentre la seconda verrà versata dopo che lo studente abbia superato il primo esame, da sostenersi in ogni caso entro l'anno accademico.

**DONATI.** Dopo le parole: « per gli anni » bisogna inserire le seguenti altre: « di corso ». Occorre infatti precisare che si tratta degli anni di corso successivi al primo, perchè questo è il concetto che si vuole esprimere.

**PRESIDENTE.** D'accordo.

**DONATI.** Debbo poi rilevare che con questo disegno di legge, in sostanza, verranno distribuiti nel mese di giugno degli assegni di studio per l'anno in corso. Si verificherà, quindi, che coloro ai quali sarà conferito l'assegno in virtù di questo provvedimento riceveranno una cifra più elevata rispetto a quelli — e sono poi gli studenti che hanno maggior diritto — che hanno ricevuto l'assegno, secondo la vecchia legge, a ottobre.

Per ovviare a questa incongruenza, io proporrei di versare per l'anno accademico in corso soltanto la metà della cifra prevista e di utilizzare il resto della somma al prossimo ottobre.

**CODIGNOLA.** Lei propone, in sostanza, di versare per l'anno accademico in corso soltanto una rata. Dovremmo, quindi, aggiungere un terzo comma così formulato: « Limitatamente all'anno accademico 1968-1969 ai titolari di nuovi assegni di studio sarà attribuita soltanto una rata semestrale ».

**PRESIDENTE.** Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 nel testo proposto dalla Sottocommissione, il quale, con le modificazioni testè concordate, risulta così formulato:

## Art. 3.

Le misure dell'assegno di studio stabilite dall'articolo 1, terzo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 80, in lire 200.000 e lire 360 mila, sono elevate rispettivamente a lire 250 mila e lire 500.000.

Tali somme saranno corrisposte in due rate semestrali anticipate, da assegnare, per gli anni di corso successivi al primo, rispettivamente entro il 30 novembre ed entro il 30 aprile. Per il primo anno di corso la prima rata sarà corrisposta all'anzidetta scadenza, mentre la seconda verrà versata dopo che lo studente abbia superato il primo esame, da sostenersi in ogni caso entro l'anno accademico.

Limitatamente all'anno accademico 1968-1969, ai titolari di nuovi assegni di studio sarà attribuita soltanto una rata semestrale.

(È approvato).

## Art. 4.

Le somme eventualmente non utilizzate saranno, con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 1, assegnate per l'utilizzazione nel corso dello stesso anno accademico in altre facoltà e corsi di laurea.



Qualora la piena utilizzazione nei sensi del precedente comma non sia possibile, le somme eccedenti saranno rimesse a disposizione del Ministero per l'utilizzazione presso altre università, nelle quali, in rapporto al numero degli iscritti, sia più elevato il numero degli studenti che abbiano titolo per fruire dell'assegno di studio.

La Sottocommissione propone di sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

Le somme eventualmente non utilizzate in seguito all'applicazione dei precedenti articoli vengono versate al consiglio di amministrazione, dal quale verranno destinate ad assegni di studio a studenti frequentanti altre facoltà della stessa università che si trovino nelle condizioni previste dai punti 2) e, successivamente, 3) dell'articolo 2.

Le somme ulteriormente non impiegate come stabilito nel comma precedente, nuovamente devolute al consiglio di amministrazione, verranno da questo devolute ad opere di assistenza universitaria.

CARRARO. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sulla disposizione di questo articolo secondo cui le somme eventualmente non utilizzate in seguito all'applicazione dei precedenti articoli dovranno essere versate al consiglio di amministrazione per ulteriori assegnazioni. In base al terzo comma testè inserito nell'articolo precedente, ci sarà un certo numero di rate semestrali non utilizzate: esse saranno destinate dunque secondo le disposizioni dell'articolo 4 in esame.

DONATI. Sarà forse opportuno che al comma inserito nell'articolo 3 venga data una collocazione diversa, essendo una norma transitoria.

CODIGNOLA. Ci troviamo di fronte ad uno stanziamento globale; se spendiamo meno nel primo anno avremo una maggiore disponibilità per gli anni successivi. Se la legge stabilisce che invece di 500 mila

lire vengono versate 250 mila lire, tecnicamente, la parte che eccederà tale ultima quota assumerà la fisionomia di somma non utilizzata. Lo stanziamento, ripeto, non è che sia ripartito per un certo numero di assegni o di borse di studio di un determinato importo: c'è uno stanziamento globale che poi viene diviso come la legge stabilisce.

Circa la destinazione delle somme residue, comunque, ieri era sorta qualche perplessità, in sede di Sottocommissione, sotto il profilo del reimpiego a fini diversi da quello dell'assegno di studio: si temeva che potessero derivare delle difficoltà contabili per il passaggio di somme da un capitolo all'altro del bilancio.

Ora vedo che l'assegno di studio universitario riguarda il capitolo 2406 del bilancio, che però si riferisce esclusivamente alle leggi in vigore, numeri 80 del 1963 e 942 del 1966. Al capitolo 2411, poi, si stanziavano somme per contributi a favore delle opere universitarie e dei collegi universitari legalmente riconosciuti, per l'attuazione delle forme varie di assistenza, non escluse le borse di studio, con particolare riguardo alla istituzione e al mantenimento di case dello studente, nonché per le attività sportive.

Ebbene, forse dovremmo esplicitamente riferirci al capitolo 2411, dicendo che le somme non utilizzate potranno essere destinate dai consigli di amministrazione alle borse di studio di cui al capitolo 2411. Queste borse possono essere liberamente assegnate, indipendentemente da quelle dello Stato. Se le somme in questione debbono essere utilizzate ai fini considerati, non c'è dubbio che si deve indicare il capitolo che ho detto. È vero che questo capitolo si riferisce anche ai collegi universitari, ma noi potremmo specificare che si dovrà trattare comunque di borse di studio, che non sono assegni, perché per gli assegni c'è un altro capitolo.

DONATI. Temo che qui nasca una questione contabile, relativa ai capitoli di bilancio. La legge evidentemente non può prevedere in anticipo il *quantum* di questi residui: come potrebbero essere apportate le necessarie variazioni di bilancio?

Secondo me, sarebbe più semplice lasciare le somme non utilizzate a disposizione dell'università, per le assegnazioni dell'anno successivo.

**C O D I G N O L A .** La cosa migliore è che questi assegni siano destinati secondo criteri da fissarsi dal consiglio di amministrazione. Sugerirei pertanto di sostituire, nel secondo comma, le parole: « verranno da questo devolute ad opere di assistenza universitaria », con le seguenti: « verranno destinate ad altri assegni di studio, dal consiglio stesso determinati ».

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 nel testo proposto dalla Sottocommissione, il quale, con l'emendamento del senatore Codignola e con una modifica formale al primo comma (anzichè il verbo « verranno », per evitare la ripetizione si dirà: « saranno »), risulta del seguente tenore:

#### Art. 4.

Le somme eventualmente non utilizzate in seguito all'applicazione dei precedenti articoli, vengono versate al consiglio di amministrazione, dal quale saranno destinate ad assegni di studio a studenti frequentanti altre facoltà della stessa università che si trovino nelle condizioni previste dai punti 2) e, successivamente, 3) dell'articolo 2.

Le somme ulteriormente non impiegate come stabilito nel comma precedente, nuovamente devolute al consiglio di amministrazione, verranno da questo destinate ad altri assegni di studio dal consiglio stesso determinati.

(È approvato).

#### Art. 5.

Restano in vigore tutte le disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1963, n. 80, che non siano in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

#### Art. 6.

La presente legge ha efficacia per l'anno accademico in corso alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Restano fermi gli assegni di studio conferiti in conformità della legge 14 febbraio 1963, n. 80. Detti assegni saranno maggiorati in base alla nuova misura stabilita nell'articolo 3 della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, determinata la spesa per il pagamento degli assegni conferiti in base alla normativa di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, sulla base delle domande affluite alle università ed agli istituti di istruzione universitaria entro il termine del 31 dicembre 1968, tenendo conto anche della nuova misura dell'assegno stesso stabilita dall'articolo 3 della presente legge, divide tra le università e gli istituti di istruzione universitaria le somme residue dallo stanziamento di bilancio per l'anno 1969 secondo le norme di cui all'articolo 1 della presente legge.

I consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria ripartiscono, quindi, la somma assegnata a ciascun ateneo tra le facoltà e i singoli corsi di laurea.

Nel limite della somma messa a disposizione per ciascun corso di laurea gli assegni sono conferiti secondo le norme di cui all'articolo 2 della presente legge a studenti che non abbiano già ottenuto l'assegno per l'anno accademico in corso.

Nella prima applicazione della presente legge il termine del 31 dicembre 1968 per la presentazione della domanda di assegno è prorogato fino al compimento del sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Su questo articolo la Sottocommissione ha proposto tre emendamenti.

Con il primo emendamento propone che il primo comma sia sostituito con il seguente:

« La presente legge ha efficacia a decorrere dall'anno accademico in corso alla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

6ª SEDUTA (27 marzo 1969)

Con il secondo emendamento propone la soppressione del secondo comma.

Con il terzo emendamento propone che il quarto comma sia sostituito con il seguente:

« I consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria ripartiscono, quindi, la somma assegnata a ciascun ateneo tra le facoltà per i singoli corsi di laurea ».

CODIGNOLA. Temo che il nuovo testo del primo comma possa creare confusione.

DONATI. Suggestirei la formula usuale: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

CODIGNOLA. D'accordo.

ROMANO. Forse sarebbe preferibile: « a decorrere dall'anno accademico 1968-69 ».

DONATI. La disposizione che ho proposto intende solo permettere agli interessati di presentare immediatamente la domanda.

PIOVANO. Ma è l'efficacia delle norme, quella che conta.

CODIGNOLA. Abbiamo già stabilito che la legge avrà efficacia dal 1968-69: ricordo l'ultimo comma dell'articolo 3, sull'ammontare degli assegni per l'anno accademico 1968-69.

ROMANO. Non insisto.

PRESIDENTE. Resta allora l'emendamento del senatore Donati: dovrà peraltro costituire articolo a parte, da inserirsi dopo l'ultimo. Va pertanto per ora accantonato con la conseguente soppressione del primo comma.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Secondo gli emendamenti della Sottocommissione, poi, anche il secondo comma dovrebbe essere soppresso.

DONATI. Per conto mio, non solo il secondo, ma anche il terzo comma andrebbe soppresso.

CODIGNOLA. La formulazione del terzo comma lascia intendere che il Ministero deve ancora pagare degli assegni in base alla legge n. 80 del 1963.

DONATI. La norma concerne il conguaglio fra la misura prevista dalla legge del 1963, n. 80, e la nuova, con l'integrazione disposta dal secondo comma: ma noi proponiamo di sopprimere il secondo comma di questo articolo.

CODIGNOLA. Penso tuttavia all'aspettativa che, nei giovani, sarà stata determinata dall'incremento della borsa di studio per quest'anno, previsto appunto dal secondo comma.

LIMONI. Inoltre, nell'articolo 2, punto 1), è precisato che l'ammontare degli assegni già disposti nel precedente anno accademico verrà maggiorato.

DONATI. Per forza: la conferma di tali assegni deve avvenire secondo le norme della nuova legge. Ma quella norma riguarda la conferma per gli anni venturi.

CODIGNOLA. Bisognerà stabilire dunque che cosa si debba fare per le borse attualmente in corso. Coloro che dovranno usufruire di un nuovo assegno in base a questa legge, limitatamente all'anno accademico in corso, avranno solo una rata semestrale, secondo l'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 3.

DONATI. Quanto all'aspettativa legittima dei titolari di assegni già conferiti a norma della legge n. 80 del 1963, può essere soddisfatta conservando sia il secondo sia il terzo comma dell'articolo 6, nel testo trasmesso dalla Camera.

CODIGNOLA. Mi pare giusto che sia prevista l'integrazione degli assegni precedenti, perchè in tal modo coloro che usufruiscono già degli assegni, fruiranno, nel

1968-69, della nuova misura dell'assegno stesso; i nuovi titolari avranno invece la metà della nuova misura.

**D O N A T I .** Se viene mantenuto il secondo comma deve essere mantenuto anche il terzo: il primo, in quanto integra gli assegni esistenti, ed il secondo perchè detta le relative disposizioni attuative, nella prima applicazione del provvedimento.

**C O D I G N O L A .** Non vorrei che poi si incontrassero difficoltà per assegnare le borse.

**D O N A T I .** Non credo: queste somme riguardano il bilancio del 1969; le somme disponibili in base a questo bilancio saranno utilizzate per la prima rata, mentre le somme per la seconda rata saranno iscritte nel bilancio del 1970.

**L I M O N I .** Il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento detta le modalità per l'utilizzazione dei fondi del 1969 da parte del Ministero della pubblica istruzione: per la prima applicazione stabilisce infatti che la spesa per il pagamento degli assegni conferiti in base alla legge n. 80 più volte citata sarà determinata, sulla base delle domande presentate entro il 31 dicembre 1968, tenendo conto della nuova misura dell'assegno fissata dal provvedimento in esame.

**C O D I G N O L A .** In sostanza si modifica l'articolo 1 nel quale è detto che il Ministro provvederà alla ripartizione dei fondi per assegni di studio entro il mese di marzo di ogni anno. Basterebbe dire allora che, nella prima applicazione della legge, il Ministro provvede a quanto disposto dall'articolo 1 entro il mese di agosto.

**D O N A T I .** È preferibile lasciare il testo così com'è.

**L I M O N I .** Ripeto: qui sono indicati i modi per l'utilizzazione delle somme nella prima applicazione della legge. Nel bilancio del 1969 vi saranno delle somme in più rispetto a quelle previste. Allora nella prima applicazione della legge si considererà il cu-

mulo degli assegni conferiti, se ne calcolerà l'importo, vi si sommeranno le maggiorazioni previste dall'articolo 2 e il totale che ne risulterà indicherà l'ammontare da detrarre dal cumulo del nuovo stanziamento. Quello che resta sarà ripartito fra le università, secondo le norme del provvedimento in esame.

**D O N A T I .** Credo che questo articolo debba rimanere intatto, a parte la soppressione del primo comma; va conservato anche l'ultimo comma, che prevede i nuovi termini per la presentazione delle domande. Nell'ultimo comma, peraltro, sostituirei la dizione: « fino al compimento del sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge stessa », con l'altra: « fino al compimento del trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge ».

**P R E S I D E N T E .** Purchè ciò non danneggi i destinatari.

**D O N A T I .** Se mai è un'agevolazione: essi, invece di riscuotere gli assegni a novembre, riusciranno ad averli un mese prima. Propongo in definitiva per l'ultimo comma dell'articolo 6 il seguente testo: « Nella prima applicazione della presente legge il precedente termine del 31 dicembre 1968 per la presentazione della domanda è prorogato, per i nuovi assegni, fino al compimento del trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge stessa ».

**C O D I G N O L A .** Secondo me, nel penultimo comma occorrerà integrare il rinvio all'articolo 2 con un rinvio non solo (com'è ovvio) all'articolo 2-bis, ma altresì all'articolo 3.

**D O N A T I .** D'accordo.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 6 nel testo risultante dalla discussione testè svoltasi.

Del primo comma è stata già decisa la soppressione. Quanto al secondo comma, la Sottocommissione ne aveva proposto al-

tresi la soppressione; ma la proposta è stata ritirata e si è convenuto invece di mantenerne l'inserimento nel testo dell'articolo.

Resta invece una modifica di forma, proposta dalla Sottocommissione, al terz'ultimo comma, a parte il coordinamento dei rinvii interni nel penultimo comma, suggerito dal senatore Codignola.

Il senatore Donati ha poi proposto di sostituire il testo dell'ultimo comma con una nuova formulazione da lui testè enunciata.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato e coordinato, di cui do lettura:

#### Art. 6.

Restano fermi gli assegni di studio conferiti in conformità della legge 14 febbraio 1963, n. 80. Detti assegni saranno maggiorati in base alla nuova misura stabilita nell'articolo 3 della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, determinata la spesa per il pagamento degli assegni conferiti in base alla normativa di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, sulla base delle domande affluite alle università ed agli istituti di istruzione universitaria entro il termine del 31 dicembre 1968, tenendo conto anche della nuova misura dell'assegno stesso stabilita dal precedente articolo 3, divide tra le università e gli istituti di istruzione universitaria le somme residue dallo stanziamento di bilancio per l'anno 1969 secondo le norme di cui al precedente articolo 1.

I consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria ripartiscono, quindi, la somma assegnata a ciascun ateneo tra le facoltà per i singoli corsi di laurea.

Nel limite della somma messa a disposizione per ciascun corso di laurea gli assegni sono conferiti secondo le norme di cui agli articoli 2, 2-bis e 3 della presente legge a studenti che non abbiano già ottenuto l'assegno per l'anno accademico in corso.

Nella prima applicazione della presente legge, il precedente termine del 31 dicembre 1968 per la presentazione della domanda

è prorogato, per i nuovi assegni, fino al compimento del trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

#### Art. 7.

All'attribuzione degli assegni, di cui alla presente legge, hanno diritto anche gli studenti delle Accademie di belle arti, che abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 2 e che assolvano gli obblighi previsti dal loro particolare piano di studi.

All'assegnazione dei fondi e alla regolamentazione delle attribuzioni degli assegni provvederà il Ministro della pubblica istruzione con apposito regolamento.

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Solo il rinvio all'articolo 2 dovrà essere integrato con un ulteriore rinvio all'articolo 2-bis.

Con questa precisazione, metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

#### Art. 8.

La graduatoria di cui al n. 1) del secondo comma dell'articolo 2 dovrà essere effettuata rapportando la valutazione, effettuata in millesimi per la maturità o l'abilitazione conseguita fino all'anno scolastico 1967-68 compreso, a quella effettuata in sessantesimi per la maturità conseguita negli anni scolastici successivi.

Dell'articolo 8, in seguito all'accoglimento del punto 1) del secondo comma dell'articolo 2-bis, si rende necessaria la soppressione.

La metto ai voti.

(È approvata).

#### Art. 9.

Gli aumenti di stanziamento previsti per gli anni finanziari 1969 e 1970 dall'articolo

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)6<sup>a</sup> SEDUTA (27 marzo 1969)

31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sono rispettivamente incrementati di lire 16.550 milioni e lire 22.950 milioni.

(È approvato).

#### Art. 10.

Le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 11.550 milioni. La somma di lire 11.550 milioni verrà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969.

L'annualità da versare al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, è ridotta per l'anno finanziario 1970 di lire 22.950 milioni e la relativa disponibilità viene destinata alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1970.

(È approvato).

#### Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1969 si provvede quanto a lire 11.550 milioni con le entrate di cui al precedente articolo e quanto a lire 5.000 milioni con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Da parte della Sottocommissione, in fine, è stato presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 11, un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

#### Art. 12.

Il Ministro della pubblica istruzione presenta una relazione dalla quale risulti il numero di assegni distribuiti per ogni Università e per ogni corso di laurea, il numero delle domande, il numero di mancate conferme, ed ogni altro elemento utile a giudicare circa l'efficacia degli interventi previsti dalla presente legge.

**C O D I G N O L A .** Se si dice che il Ministro della pubblica istruzione presenta annualmente al Parlamento una relazione, potrebbe sembrare che bilancio e relazione debbano essere due cose distinte. Sarà bene, invece, dire: « Il Ministro della pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del proprio Ministero, una relazione, eccetera ».

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo 12 proposto dalla Sottocommissione con la modifica del senatore Codignola tendente a sostituire alle parole « presenta annualmente al Parlamento » le altre: « presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione del proprio Ministero, ».

(È approvato).

Ricordo che sull'entrata in vigore del provvedimento il senatore Donati aveva presentato un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 6, che avevamo momentaneamente accantonato e che si era stabilito sarebbe stato preso in esame come articolo a sè, da inserire dopo l'ultimo. Ne do ora lettura:

#### Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

6ª SEDUTA (27 marzo 1969)

L'esame degli articoli, in sede redigente, è così esaurito.

La votazione finale sul disegno di legge, a norma dell'articolo 26-bis del Regolamento, resta riservata all'Assemblea.

B L O I S E , *relatore*. Propongo che sia richiesta, per tale ulteriore corso del provvedimento, dati i ristretti margini di tempo, l'adozione della procedura urgentissima, che consentirà di riferire oralmente all'Assemblea sul nuovo testo degli articoli del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, tale proposta si intende accolta.

Se nessuno domanda di parlare, viene conferito infine, al senatore Bloise, il mandato di riferire all'Assemblea sul testo degli articoli approvati.

*(Così resta stabilito).*

*La seduta termina alle ore 10,25.*

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. ENRICO ALFONSI